



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE N. 183
DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO –
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' FATTA IL 15
GIUGNO 2000 A GINEVRA**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per l'adesione alla **Convenzione n.183 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - Convenzione sulla Protezione della Maternità**, fatta a Ginevra il 15 giugno 2000.

La Convenzione è entrata in vigore il 7 febbraio 2002 e concerne la revisione della Convenzione n.103 sulla protezione della maternità, adottata il 28 giugno 1952 a Ginevra e già ratificata da San Marino il 23 settembre 1998.

La Convenzione n.183 è stata ratificata da 34 Paesi, tra cui l'Italia. Si tratta di una convenzione "tecnica", cioè non annoverata tra le 8 Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) –già tutte ratificate da San Marino- o tra le 4 Convenzioni sulla *Governance*.

Come sancito all'art. 13, la Convenzione n.183 aggiorna la Convenzione n. 103. Pertanto, l'adesione alla versione aggiornata implica la denuncia automatica della Convenzione n.103.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'adesione a suddetta Convenzione con Delibera n. 8 del 16 aprile 2019 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto durante l'ultima seduta del 2 e 3 maggio scorsi.

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

La Convenzione n.183 è composta da un Preambolo e da 21 articoli e detta una serie di principi e norme in materia di tutela delle madri lavoratrici, con particolare riferimento ai diritti nei periodi di gravidanza, puerperio e allattamento del neonato, ponendo un insieme di baluardi a difesa dell'iniqua offesa alle donne partorienti da parte del datore di lavoro, in ogni campo e accezione.

In questo settore, la normativa sammarinese, già radicata sulla scorta delle migliori indicazioni di Organismi internazionali – segnatamente la Convenzione sull'Eliminazione

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 18 dicembre 1979, ratificata con Decreto 25 novembre 2003 n.154 e la Direttiva 92/85 CEE – può definirsi ampiamente conforme alla Convenzione in oggetto, ed anzi prevede alcune tutele che superano quanto espresso dalla Convenzione.

In particolare l'art. 3 della Convenzione prevede che la lavoratrice in stato interessante o in allattamento non possa essere costretta a effettuare un lavoro pregiudizievole della propria salute o quella del bambino: oltre alle misure generali previste dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 – Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – che prevede misure utili a salvaguardare la salute del lavoratore in quanto tale, ulteriori misure maggiormente tutelanti sono previste, da ultimo, agli art. 2 e 3 del Decreto 4 agosto 2008 n. 116 – Tutela della lavoratrici, gestanti, puerpere e in periodo di allattamento. I successivi articoli del predetto Decreto disciplinano le misure da adottare nel caso la lavoratrice in stato interessante subisca pregiudizio o pericolo dalle proprie condizioni di lavoro ed eventualmente, su parere di apposito organo di vigilanza (segnatamente l'Unità Organizzativa di Medicina e Igiene del Lavoro, Dipartimento di Sanità Pubblica), l'astensione anticipata dal lavoro. L'astensione decorre dal giorno in cui l'organo di vigilanza ha certificato la necessità di allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio e fino al compimento del sesto mese di gestazione (art. 6, Comma 2 – Decreto 116/2008). Tale astensione anticipata dal lavoro dà comunque diritto alla lavoratrice subordinata, per l'intero periodo, al percepimento del 100% della retribuzione contrattuale dovuta (art. 8, comma 1 – Decreto 116/2008).

Superata da normativa interna risulta la tutela di cui all'art. 4 della Convenzione, che prevede un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto. Già la Legge 22 dicembre 1955 n. 42 – Legge che istituisce un sistema obbligatorio di sicurezza sociale - prevedeva il divieto di adibire la donna in stato interessante o puerpera al lavoro per un periodo di cinque mesi, da suddividere tra il periodo di gravidanza e puerperio. La Legge 7 giugno 1977, n.30, art. 4 concede alla lavoratrice la facoltà di fare decorrere detto periodo dai 90 ai 60 giorni prima della data presunta del parto. Resta dunque perfettamente rispettato, anche nel caso la lavoratrice scelga di fare decorrere il periodo dal 90esimo giorno precedente il presunto parto, il disposto previsto dall'art. 4, comma 4, della Convenzione delle sei settimane di astensione obbligatoria dopo il parto.

L'art. 5 della Convenzione prevede il diritto a un congedo della lavoratrice in stato interessante prima o dopo del periodo di congedo di maternità, su parere medico, in caso di complicanze o rischio di complicanze. Anche su questo tema, vale quanto già detto in materia di astensione anticipata dal lavoro: previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e con la supervisione del Medico Specialista Ginecologo dell'ISS (per i non residenti e/o cittadini sammarinesi: Medico Specialista Ginecologo dell'USL di riferimento), per tutti gli aspetti ed eventuali problemi relativi allo stato di salute e alla

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

gestazione della lavoratrice (art. 1, comma 2, Decreto 116/2008), con competenza ad adottare tutti i provvedimenti del caso.

Per quanto concerne il diritto alla retribuzione delle donne assenti per maternità, tutelato dall'art. 6 della Convenzione, anche in questo tema i relativi dettami sono ampiamente rispettati dalla normativa interna. Già la Legge 30 giugno 1977 n. 30, art. 4, comma 1, stabilisce che nel periodo di 150 giorni, l'indennità economica deve corrispondere al 100% di quella precedentemente percepita, contro la retribuzione minima dei due terzi, rispetto all'ultima retribuzione percepita, prevista dalla Convenzione. Anche un eventuale periodo di astensione anticipata dal lavoro, ai sensi del Decreto 116/2008, comporta comunque sia per la lavoratrice dipendente che autonoma, la corresponsione del 100% della retribuzione precedentemente percepita (per la lavoratrice autonoma, il 100% della media mensile dei redditi dichiarati nei precedenti 3 anni) – Art. 8, Decreto 116/2008. Il diritto al mantenimento di ogni prerogativa di carattere previdenziale e di carriera durante il periodo di gravidanza e puerperio era già stabilito dalla Legge 17 febbraio 1961, n. 7. Pienamente rispettato il comma 8 del predetto art. 6 della Convenzione che prevede il divieto di imputazione dei costi diretti al datore di lavoro; la legislazione sammarinese prevede infatti l'imputazione dei costi retributivi sul Capitolo "Cassa di compensazione prestazioni economiche temporanee lavoratori autonomi" dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Lo stesso Istituto è chiamato dalla propria Legge istitutiva (Legge 42/1955) a prestare e garantire le prestazioni mediche necessarie alla donna in stato interessante o puerpera, ove necessario, gratuitamente. Su questo tema la Repubblica di San Marino, seppure non previsto dalla Convenzione dispone di una avanzata legislazione che disciplina e garantisce ulteriori efficaci misure in tema di aspettativa post partum (art. 3 – Legge 137/2003).

Risulta pertanto superato, alla luce delle indicazioni sopra espresse, anche il disposto dell'Articolo 7 della Convenzione, che prevede per paesi ad economia e sistemi di sicurezza sociale insufficientemente sviluppati una prestazione retributiva comunque pari a quella prevista per i casi di malattia o inabilità temporanea: non è il caso della Repubblica di San Marino.

Per quanto concerne le tutele stabilite dall'art. 8 della Convenzione, che vieta la possibilità di licenziamento durante la gravidanza, il congedo relativo al parto e un periodo successivo al rientro della puerpera, l'art. 2, comma 3, della Legge sammarinese 137/2003 esclude tassativamente questa possibilità durante il periodo di gravidanza e puerperio; l'art. 7 comma 2, della Legge 116/2008 estende questa tutela anche al periodo dell'allattamento. L'art. 23 della Legge 7/1961 statuisce il diritto di rientro nel proprio servizio al termine della necessaria assenza, così garantendo quanto stabilito al comma 2, dell'art. 8 della Convenzione, laddove è stabilito che al rientro dal periodo di maternità, debba essere garantito alla donna lo stesso posto di lavoro, o comunque equivalente e retribuito sulla stessa base del precedente.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'art. 10 della Convenzione tratta il tema dell'allattamento, prevedendo una serie di guarentigie a favore delle lavoratrici impegnate in questa attività, ed in particolare una o più pause quotidiane o una riduzione giornaliera della durata del lavoro. Su questa materia il legislatore sammarinese ha previsto con l'art. 3, comma 3, della Legge 137/2003 che la lavoratrice, che rientra al suo posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di astensione obbligatoria per puerperio, ha diritto, nei dieci mesi successivi a tale periodo e comunque entro il primo anno di vita del bambino, di assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere, anche discontinue, a titolo di permesso retribuito. In caso di parto plurimo le ore di allattamento sono raddoppiate fino al limite massimo della metà dell'orario contrattuale settimanale.

L'art. 11 della Convenzione prevede un generico impegno, da parte del Paese ratificante, di incontrarsi periodicamente con le organizzazioni sindacali e datoriali, al fine di incrementare la durata del congedo pre e post partum o il tasso della retribuzione. Nella Repubblica di San Marino, come detto, la disciplina in merito appare già ampiamente soddisfacente.

In ultima analisi e in ragione di quanto sopra, emerge dunque l'ampia conformità dell'ordinamento sammarinese rispetto ai dettami della Convenzione in oggetto; come evidenziato, la normativa sammarinese di settore già rispetta i principi e già tutela i diritti espressi dalla Convenzione.

Inoltre ho il piacere di informare loro che durante la 108° sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro che si terrà a Ginevra dal 10 al 21 giugno pv sono previste le celebrazioni del centenario dell'Organizzazione. In occasione di questa ricorrenza simbolica il Segretariato dell'OIL ha rinnovato l'auspicio - già espresso in una risoluzione adottata alla Conferenza nella sua 106° sessione - che i Paesi membri considerino, oltre alle altre iniziative di varia natura, di volgere a ratifica di almeno una Convenzione sul lavoro.

Oltre a ciò, in data 2 agosto 2018 la Sig.ra Corinne Vargha, Direttrice del Dipartimento della norme internazionali sul lavoro dell'OIL, aveva trasmesso tramite la Missione di Ginevra presso le Organizzazioni Internazionali una nota in cui sollecitava i Paesi che hanno ratificato una o più delle 30 Convenzioni giudicate obsolete dal Meccanismo di esame delle norme (MEN) dell'OIL di procedere a ratifica delle Convenzioni aggiornate sullo stesso tema. In questo quadro, la Direttrice suggeriva a San Marino di considerare l'adesione proprio alla Convenzione n.183 in sostituzione alla n. 103.

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

In ragione di quanto sopra e avendo San Marino già ratificato tutte le 8 Convenzioni fondamentali, ed avendo ratificato la Convenzione n.103, sostituita dalla Convenzione in oggetto, ho l'onore di richiedere Loro l'adesione alla Convenzione 183 da parte di San Marino, con la contestuale automatica denuncia della Convenzione 103.

L'adesione alla Convenzione n.183 appare opportuna sia in relazione al suddetto auspicio dell'OIL sia perché la Convenzione disciplina un diritto fondamentale della donna lavoratrice – la protezione della maternità – che la normativa sammarinese garantisce e tutela ben oltre gli standard minimi prescritti dalla Convenzione stessa.

Infine, l'adesione alla Convenzione n.183 andrebbe ad aggiungersi alle misure adottate da San Marino in vista dell'Esame Periodo Universale del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite previsto per novembre 2019 e a tutela dei diritti delle lavoratrici.

REPUBBLICA DI SAN MARINO